COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI – ORGANIZZAZIONE DELLO STATO – REGIONI – DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

XXXII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 LUGLIO 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BALLARDINI

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Disegno di legge (Discussione e approvazione): | PAG. |
| Ampliamento dell'organico del personale della carriera ausiliaria delle Soprintendenze alle antichità e belle arti (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato (2468) | 235 |
| Presidente | 241 241 241 236 238 241 239 |
| Disegno di legge (Discussione e rinvio): Modifiche alla legge 1º dicembre 1956, n. 1393, sul riordinamento delle carriere dell'Istituto centrale di statistica (2297) | 242 |
| Presidente | 243 242 243 |
| Proposta di legge (Rinvio della discussione): Mattarelli ed altri: Modificazione dell'articolo 26 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304, sul riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste (478) Presidente | 243 243 |
| Votazione segreta: | |
| . | ~·· |

INDICE

La seduta comincia alle 9.40.

MARTUSCELLI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Ampliamento dell'organico del personale della carriera ausiliaria delle Soprintendenze alle antichità e belle arti (2468).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge concernente l'ampliamento dell'organico del personale della carriera ausiliaria delle soprintendenze alle antichità e belle arti. Il disegno di legge è stato già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato.

Il relatore onorevole Belci ha facoltà di svolgere la relazione.

BELCI, Relatore. Questo disegno di legge, già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato, « Istruzione pubblica e belle arti », nella seduta del 16 giugno scorso, contempla l'ampliamento organico della carriera ausiliaria delle soprintendenze alle antichità e belle arti, in relazione all'impellente problema della custodia delle gallerie, dei musei, dei monumenti e degli scavi di antichità. La legge del 7 dicembre 1961, n. 1264, aveva già provveduto ad un ampliamento col passaggio di gran parte di questo personale dai ruoli

aggiunti ai ruoli organici. Ma tale ampliamento è risultato insufficiente. Il disegno di legge in esame si propone di portare la dotazione organica del personale di custodia dalle 1.850 attuali unità a 3.850, e i posti saranno messi a concorso scaglionati nel triennio 1965-67, in ragione di 500 per il 1965, 750 per il 1966 e 750 per il 1967.

L'articolo 2 del disegno di legge stabilisce le modalità di concorso per il reclutamento del personale. L'articolo 3 riserva al Ministero la determinazione delle formalità per gli accertamenti sanitari degli aspiranti ai concorsi, in modo che si assuma personale efficiente, capace di essere adibito a mansioni, che comportano la necessità di svolgere il servizio in periodo notturno e in luoghi aperti al pubblico. Con lo stesso articolo, inoltre, si prevede il riconoscimento da parte del Ministero dell'interno della qualifica di agenti di pubblica sicurezza per questo personale, in relazione alle necessità del servizio da espletare.

Con l'articolo 4 si prevede la non trasferibilità a domanda per il periodo di primo quinquennio del personale in parola, pur rimanendo salvo il diritto del trasferimento. In attesa dell'espletamento dei concorsi, data l'urgenza del problema e la carenza del personale di custodia, con l'articolo 5 si prevede la facoltà per il Ministero di assumere temporaneamente una aliquota di 300 persone nelle varie qualifiche del personale di custodia, in attesa dell'espletamento dei concorsi.

Data l'urgenza del provvedimento, il relatore si permette di raccomandare la rapida approvazione. Il personale di custodia, secondo la tabella annessa al disegno di legge, è formato da custodi capi, custodi principali, primi custodi, custodi e guardie notturne, con una piramide quantitativa rispondente alle mansioni esercitate.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PITZALIS. Vorrei fare due considerazioni di carattere generale a integrazione della relazione. Il Ministero della pubblica istruzione sarà autorizzato ad assumere personale per 300 posti in attesa che siano banditi i concorsi. Evidentemente, la scelta di questo personale non è legata a nessun giudizio obbiettivo. Non è personale di ruolo e non ci sono limiti di età per l'assunzione in servizio. Si potrebbe verificare che alcuni elementi abbiano già superato i limiti massimi di età prescritti per i concorsi normali dell'amministrazione per il personale ausiliario. Siccome si tratta di personale che una volta as-

sunto si specializza per quei servizi, il licenziarlo successivamente sarebbe dannoso.

Richiamo, poi, l'attenzione sul fatto che quasi il cinquanta per cento del personale ausiliario dell'amministrazione dello Stato è riservato ad alcune categorie, cioè invalidi, mutilati, sordomuti, ecc. Il personale delle belle arti, di custodia e di guardia notturna, esplica un servizio particolare, specialmente quello addetto al servizio di guardia notturna, e di conseguenza questo personale che si trova a possedere quelle qualifiche particolari di invalido, sordomuto, ecc., non può esercitare questa attività di custodia e di guardia notturna, per cui è equiparato ad agente di pubblica sicurezza. Evidentemente, è una questione di carattere generale e delicatissima che si pone, ma in questa sede bisognerebbe esaminare se non sia il caso per la specialità dei servizi e per le garanzie che deve dare questo personale, che sia ridotta la percentuale dei posti da assegnare a determinate categorie. Mi risulta, per esempio, che per i sordomuti non si è mai proceduto ad assunzioni nel ruolo ausiliario delle belle arti, perché non si può concepire che un custode sia

JACOMETTI. Il prevedere la possibilità per l'amministrazione della pubblica istruzione di assumere 300 unità è una cosa che fa pensare. Intanto, mi pare che il primo concorso non sia nel 1967 ma nel 1965. L'onorevole Pitzalis ha detto che tale personale potrebbe anche essere licenziato. Mi pare che sia normale. Non possiamo ammettere che il Ministero in deroga a tutte le norme assuma 300 persone e che queste persone diventino effettive soltanto per il fatto di essere state assunte. È naturale che, se il concorso per loro va male, debbano essere licenziate.

NANNUZZI. È stato sempre così.

JACOMETTI. Però bisogna mettere una regola.

Per il servizio notturno mi pare che le difficoltà non siano molte, perché è fatto da una percentuale molto minore di quella dei lavoratori diurni. Perciò, mi pongo la domanda se anche il servizio diurno possa essere fatto da certi minorati. Per esempio, non è possibile mettere a questo servizio i sordi. Mi pare che l'assunzione di certi minorati in un servizio come questo dia molto da pensare.

NANNUZZI. Il rilievo che devo fare io è che la legge non dice per quanto tempo dovranno restare i 300 assunti. Si può pensare che rimarrano li tutta la vita. Se la loro permanenza fosse stata collegata alla fine del primo concorso, ci sarebbe stato un termine.

MAGRI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Praticamente il primo concorso permetterà di assumere 500 unità. Intanto, data l'aurgenza, si consente che siano assunte queste 300 unità. Dopo fatto il primo concorso, e avendo a disposizione 500 unità, quei trecento non saranno più necessari. Qualcuno di questi potrà passare nella qualità di assunto in prova; gli altri che non avranno fatto il concorso saranno licenziati. La Commissione può approvare un ordine del giorno impegnativo.

NANNUZZI. Noi sappiamo quello che succederà. Questi resteranno in servizio fino all'espletamento dei diversi concorsi e poi saranno sistemati, perché avranno fatto quattro o cinque anni di servizio.

Un'altra osservazione è questa: all'articolo 3, dopo aver superato la prova e, quindi, aver vinto il concorso, è richiesto, per essere ammessi in ruolo, il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza da parte del Ministero dell'interno. Se non viene dato questo riconoscimento s'intende che il concorrente non abbia vinto il concorso. Questa è una cosa nuova. Un cittadino italiano a norma di legge partecipa al concorso, lo vince, ma non viene riconosciuto agente di pubblica sicurezza dal Ministero dell'interno per le ragioni più diverse. Tale decisione deve essere conosciuta prima del concorso, non dopo; altrimenti il concorso, che si è vinto, non ha valore.

MAGRÌ, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Ministero dell'interno come fa a riconoscere quale agente di pubblica sicurezza uno che non ha nessun titolo per essere riconosciuto come tale? Quando avrà raggiunto il titolo di custode, il Ministero dell'interno potrà farlo, altrimenti correrà il rischio di avere dei custodi, ai quali non si può dare il riconoscimento di agenti di pubblica sicurezza e che, quindi, non potranno fare i custodi.

NANNUZZI. Io non dico che debba esserci il riconoscimento, ma dico che questo deve essere previsto nel concorso.

MAGRÌ, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Ma è previsto nella legge.

NANNUZZI. Qui è detto che un individuo partecipa al concorso, viene immesso in prova, se vince la prova rimane, altrimenti cessa ogni suo rapporto con l'amministrazione.

MAGRI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il periodo di prova può essere negativo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo agli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

La dotazione organica del personale della carriera ausiliaria delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, stabilita nella Tabella L allegata alla legge 7 dicembre 1961, numero 1264, è sostituita da quella di cui alla Tabella unica allegata alla presente legge.

Poiché non vi sono osservazioni o proposte di emendamenti, lo metto in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

, ART. 2.

I concorsi per la nomina del personale di cui all'articolo 1 saranno banditi su base regionale e interregionale a seconda della competenza territoriale degli Istituti e delle Soprintendenze alle antichità e belle arti e consisteranno in una prova di scrittura sotto dettato integrata da un colloquio sulle materie d'esame previste per consentire la licenza elementare.

Il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato a nominare le occorrenti Commissioni giudicatrici per i singoli concorsi banditi a norma del precedente comma.

Ai soli fini della formulazione del ruolo nazionale, le singole graduatorie verranno a costituire una graduatoria unica, ferme restando, nei riguardi delle singole graduatorie locali, le riserve di posti e le preferenze previste dalle norme vigenti.

Poiché non vi sono osservazioni o proposte di emendamenti, lo metto in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3:

ART. 3.

È facoltà del Ministero della pubblica istruzione sottoporre a preventivi accertamenti sanitari, da parte di apposite Commissioni, costituite con proprio decreto, gli aspiranti ai concorsi di cui alla presente legge, in essi compresi i mutilati, gli invalidi di guerra e le categorie assimilate.

Per conseguire la nomina in ruolo, dopo il periodo di prova, i vincitori debbono ottenere dal Ministero dell'interno il riconoscimento della qualifica di agenti di pubblica sicurezza prevista dal regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164.

In mancanza di tale riconoscimento la prova si intende conclusa sfavorevolmente.

PITZALIS. Io propongo un comma aggiuntivo: « Fermi restando i limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni, le assunzioni di invalidi e mutilati di guerra e degli appartenenti alle altre categorie aventi diritto a riserva di posti, sono limitate per quanto riguarda il personale di custodia delle soprintendenze alle antichità e belle arti a un terzo delle percentuali stabilite per il personale delle altre carriere ausiliarie dello Stato.

Le disposizioni di cui alla legge 23 maggio 1958, n. 308, relative all'assunzione obbligatoria al lavoro dei sordomuti non si applicano al personale della carriera ausiliaria delle soprintendenze alle antichità e belle arti».

Propongo questo comma aggiuntivo, ritenendo che la riserva fatta al primo comma dell'articolo 3 non sia sufficiente a evitare delle influenze che sono unanimemente deprecate.

BELCI, *Relatore*. Io sono contrario allo emendamento, perché mi pare che queste garanzie siano esplicitamente previste dal primo comma dell'articolo 3, in quanto nella selezione sanitaria rimessa alla facoltà del Ministero con apposita commissione sono implicitamente inclusi anche invalidi di guerra, mutilati e categorie assimilate.

MAGRI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Qui la legge stabilisce una deroga alla norma generale in quanto dà facoltà al Ministero della pubblica istruzione di sottoporre a preventivo accertamento sanitario da parte di apposita commissione gli aspiranti, in essi compresi i mutilati, gli invalidi di guerra e le categorie assimilate. A questo aggiungo che il secondo comma che è stato discusso poco fa pone come condizione perché il periodo di prova si possa considerare superato favorevolmente che si deve avere dal Ministero degli interni il riconoscimento di agente di pubblica sicurezza e, quindi, si deve avere anche sotto questo profilo l'efficienza fisica di un agente di pubblica sicurezza.

Pertanto, le preoccupazioni dell'onorevole Pitzalis possono considerarsi superate.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Nannuzzi ha presentato un emendamento soppressivo del secondo comma dell'articolo 3. Il proponente ha facoltà di illustrarlo.

NANNUZZI. Secondo quanto stabilito dal comma di cui ho proposto la soppressione, i custodi debbono avere la qualifica di agenti di pubblica sicurezza. Non sono riuscito a capire perché il custode di un museo debba avere tale qualifica. Forse perché un custode, che ha la vigilanza della sala di un museo, non può svolgere il suo lavoro se è sprovvisto di tale qualifica?

In Italia chiunque abbia un incarico deve essere agente di pubbblica sicurezza oppure pubblico ufficiale: deve avere – insomma – qualche cosa che lo metta al di sopra degli altri cittadini. Anche i custodi dei musei possono benissimo essere autorizzati a portare le armi, senza per questo essere riconosciuti agenti di pubblica sicurezza. Né credo che tali siano i custodi delle banche – che pure sono armati – o quelli dei cantieri.

MAGRÌ, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Ma questi custodi non vengono inquadrati nel Corpo di Polizia: essi vengono assimilati agli agenti di pubblica sicurezza. Ora, a me pare che sia giusto che un cittadino, al quale vengono affidati delicati compiti di sicurezza per il mantenimento dell'integrità di un patrimonio, che in certi casi si può valutare nell'ordine di molti miliardi, come per esempio quello della galleria degli Uffizi o di Brera, debba avere questo riconoscimento e, quindi, tutte quelle garanzie oggettive e soggettive ad esso inerenti. Debbo anche dire che la direzione competente del Ministero della pubblica istruzione – la quale in questo caso non può essere accusata di peccare di adeguamento alle tradizioni – ci tiene a che i suoi custodi possano avere questo riconoscimento e questa qualifica con tutte le garanzie che detto riconoscimento comporta.

Per quanto riguarda la possibilità che, al termine del periodo di prova, la prova stessa possa non essere considerata soddisfacente, debbo rilevare che il fatto non viene a ledere alcun diritto, anzitutto perché è espressamente previsto nel bando di concorso e, in secondo luogo, perché tale evento sfavorevole è ancora espressamente previsto al terzo comma dello stesso articolo 3.

Vorrei pregare gli onorevoli commissari di non insistere su questa questione, in quanto mi pare che effettivamente il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza sia utile ai fini della più efficace custodia del patrimonio artistico di cui dispone il nostro Paese, sia perché, se è possibile superare que-

sta difficoltà, noi evitiamo intralci all'iter di questa legge e veniamo incontro ad un'aspirazione fortemente sentita.

PITZALIS. Comprendo le preoccupazioni dell'onorevole collega Nannuzzi, ma debbo dire che anche mutando le disposizioni del disegno di legge in esame, l'equiparazione del personale di custodia delle belle arti agli agenti di pubblica sicurezza è un fatto già esistente, in quanto è stata sancita fin dal 1923, con la legge 3 dicembre 1923, n. 3164, la quale appunto pone questo principio di equiparazione del personale di custodia delle antichità e belle arti, nell'espletamento del suo servizio di custodia diurna e notturna, agli agenti di pubblica sicurezza. Equiparazione, quindi, limitata a questa specifica attività e alle ore in cui essa viene esercitata. Questa equiparazione si faceva successivamente, quando il personale era già stato assunto, e con decreto del Ministero dell'interno. La disposizione (di cui al disegno di legge in esame) viene ad ovviare all'inconveniente - possibile con la legge del 1923 – che un custode non abbia le qualità fisiche per la qualifica di agente di pubblica sicurezza; come potrebbe essere per esempio colui che per un impedimento al braccio non potesse sparare o un sordomuto.

ACCREMAN. Trovo del tutto fondate le obiezioni dell'onorevole Nannuzzi, in quanto trovo delle contraddizioni fra le disposizioni del disegno di legge in esame e le ragioni che sono state addotte a loro sostegno.

Innanzitutto, si stabilisce per i candidati un secondo vaglio – dopo aver superato il primo previsto dal bando di concorso – consistente nella verifica del possesso, da parte dei candidati, dei requisiti fisici necessari per ottenere la qualifica di agenti di pubblica sicurezza.

Ma se così è, perché la legge stabilisce che a questo concorso possono partecipare anche mutilati e invalidi di guerra e persone appartenenti a categorie similari?

MAGRÌ, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Perché esistono delle mutilazioni, che non escludono la possibilità di fare il servizio come agente.

ACCREMAN. E allora se è così, questo accertamento venga fatto preventivamente e non successivamente. L'onorevole Nannuzzi non ha creduto di doverlo dire apertamente, ma non vi è motivo per tacerlo: noi non vorremmo che anche qui fosse applicata quella odiosa discriminazione che diviene senz'altro operante nel caso di assunzione all'incarico

di agente di pubblica sicurezza. Inutile nascondercelo: per essere nominati agenti di pubblica sicurezza è necessario che per tre generazioni il candidato non abbia parenti iscritti al partito comunista. Esistono corpi specializzati nell'interno dei Ministeri e delle Legioni carabinieri destinati unicamente a questi acecrtamenti. Ora, tutto questo deve essere valutato soprattutto in relazione ad una linea, che mi pare sia in netto contrasto con quella, che all'indomani della fine della guerra si diceva avrebbe dovuto essere seguita da un regime veramente democratico. Eravamo d'accordo che si doveva evitare di conferire la qualifica di agente di pubblica sicurezza anche ai paracarri, come diceva una nota barzelletta del tempo.

Ora, che necessità c'è di conferire la qualifica di agente di pubblica sicurezza al custode di un museo, per far sì che egli si consideri di quattro cubiti superiore a qualsiasi cittadino? C'è realmente questa esigenza.? Se ci fosse, saremmo noi i primi a sostenerla. Si dice che la qualifica è necessaria per permettergli di portare e usare l'arma; ma non è necessario essere agente di pubblica sicurezza per essere autorizzato ad usare l'arma in determinate circostanze.

Noi non vediamo questa necessità, come non vediamo l'opportunità di un accertamento, da farsi in un secondo tempo, dell'esistenza dei requisiti necessari per la qualifica di agente. Tutto ciò è profondamente - consentitemelo - antidemocratico e rende estremamente valide le tesi sostenute dall'onorevole Nannuzzi. lo condivido le esigenze di una certa urgenza affacciate dall'onorevole Sottosegretario: ritengo, però, che, anche se una modifica a questo articolo provocasse il ritorno della legge al Senato, un ritardo di un paio di mesi nell'approvazione della legge non provocherebbe seri inconvenienti, mentre eviterebbe di creare una nuova categoria di agenti di pubblica sicurezza, di cui non si sente assolutamente la necessità.

MAGRÌ, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Col disegno di legge in esame non si tende affatto a creare una nuova categoria di agenti di pubblica sicurezza, ma ad evitare l'inconveniente – verificatosi in qualche caso – che, pur essendo per effetto della legge del 1923 5previsto che ai custodi sia riconosciuta la qualifica di agenti di pubblica sicurezza, questa qualifica non venga riconosciuta dal Ministero dell'interno, per via della mancanza dei requisiti necessari. Del resto, l anorma stessa tende ad evitare di tro-

varsi nella incresciosa situazione di dover licenziare dopo la regolare assunzione un elemento riconosciuto in seguito non idoneo per ottenere la qualifica di agente.

PITZALIS. Non per le considerazioni svolte dall'onorevole Accreman, che se fossero valide avrebbero valore anche per il caso in cui la selezione si facesse prima del concorso; ma per alcune obiezioni dell'onorevole Nannuzzi, penso che il fatto che un candidato che abbia vinto il concorso venga sottoposto durante il periodo di prova ad un provvedimento amministrativo (perché è necessario un atto di questo genere per equipararlo) costituisca una innovazione rispetto alla precedente posizione di questi custodi; quindi, mi pare che si potrebbe sanare la situazione anticipando a prima del concorso il controllo del possesso da parte dei candidati dei requisiti richiesti dal Ministero dell'interno per il riconoscimento della qualifica di agenti di pubblica sicurezza. Ciò costituirebbe, in fondo, un elemento di tranquillità per coloro che vengono ammessi a partecipare al concorso.

BELCI, Relatore. Sono contrario all'emendamento soppressivo dell'onorevole Nannuzzi. Non mi pare che quanto disposto dal disegno di legge in esame nel comma indicato possa rivestire un carattere discriminatorio: si riferisce semplicemente alla realtà attuale ed ai requisiti richiesti per il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza, che è perfettamente intonata al delicato compito che questi custodi debbono svolgere per la difesa del patrimonio artistico nazionale. Invito, pertanto, gli onorevoli colleghi ad approvare il testo dell'articolo così come è pervenuto dal Senato.

MAGRI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Come ho già detto, il Governo è contrario all'emendamento soppressivo del secondo comma dell'articolo 3.

Per quanto riguarda l'osservazione dello onorevole Pitzalis, potrei anche aderirvi, ma sorge la difficoltà che noi dovremmo in questo caso chiedere al Ministero dell'interno il riconoscimento della qualifica per tutti i concorrenti, il che significa costringere il Ministero a fare accertamenti preliminari su qualche migliaio di persone – tanti sono i concorrenti che chiedono di partecipare a concorsi del genere: cosa che ritengo irrealizzabile.

PITZALIS. Non insisto nel mio emendamento aggiuntivo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Nannuzzi, soppressivo del secondo comma dell'articolo 3; emendamento al quale Governo e relatore si sono dichiarati contrari.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo già approvato dal Senato e di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura:

ART. 4.

Durante il primo quinquennio di servizio, i vincitori immessi nel ruolo non potranno ottenere il trasferimento, a domanda, in una sede diversa da quella cui verranno assegnati con il decreto di nomina.

Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di trasferire il predetto personale per esigenze di servizio.

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura:

` ART. 5.

Nella prima applicazione della presente legge e fino all'espletamento del primo concorso il Ministero della pubblica istruzione ha facoltà di assumere temporanetamente personale nei limiti di 300 unità.

Al detto personale, compete, per le giornate di effettivo servizio, il trattamento economico iniziale e quello previdenziale previsti per gli impiegati non di ruolo di IV categoria. Allo stesso, qualora sia ultizzato per il servizio di guardia notturna, spetta la indennità relativa, prevista dall'ultimo comma dell'articolo 21 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264.

Con proprio decreto il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, stabilirà i criteri di assunzione.

PITZALIS. A questo punto debbo fare una osservazione circa i limiti di età per la partecipazione al concorso dei custodi già assunti temporaneamente. Ho presentato un emendamento a questo proposito, poiché ritengo che i custodi assunti in servizio e che abbiano prestato la loro opera lodevolmente per un certo periodo di tempo debbano trovarsi in condizioni sfavorevoli – per quanto riguarda

i limiti di età – nei riguardi degli altri concorrenti od esserne addirittura esclusi per averli superati pur prestando servizio non di ruolo.

BELCI, *Relatore*. Poiché l'articolo 5 all'ultimo comma stabilisce espressamente che i criteri di assunzione dovranno essere stabiliti con proprio decreto dal Ministero della pubblica istruzione, pregherei l'onorevole Pitzalis di trasferire la sua osservazione in un ordine del giorno.

MAGRI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Preciso che entro il 1965 dovrebbe essere bandito il primo concorso; quindi, coloro che già prestano la loro opera non dovranno attenedere due o tre anni per parteciparvi. Questo dovrebbe fare cadere la preoccupazione dell'onorevole Pitzalis in merito al superamento dei limiti di età - nelle more del concorso - da parte dei concorrenti che già prestano servizio. Ecco perché non ritengo che potrei accogliere un eventuale emendamento dell'onorevole Pitzalis, anche perché esistono deroghe già previste per legge ai limiti di età, alle quali una se ne potrebbe aggiungere in via eccezionale, su decisione del Ministro, nella prima applicazione della presente legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Pitzalis insiste per la votazione del suo emendamento?

PITZALIS. Insisto, perché per l'esperienza che ho penso che i concorsi per questo genere di dipendenti statali dureranno anni. Noi arriveremo al 1967 senza che questi concorsi siano stati espletati e avremo 300 persone che hanno espletato il servizio per due o tre anni e a un certo punto vengono licenziate.

MAGRI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Vorrei pregare l'onorevole Pitzalis di considerare qualche osservazione aggiuntiva. Per l'assunzione senza concorso è possibile stabilire tra i criteri anche il limite di età. Il ministero delle poste assume senza concorso dei fattorini telegrafici, chiamati agenti straordinari, fissando che non devono aver superato i 25 anni di età. Il ministero della pubblica istruzione può fissare che abbiano, tra i suoi criteri, 25, 28, 29, 30 o 31 anni.

Vorrei, inoltre, pregare l'onorevole Pitzalis di considerare che il requisito dell'età per la partecipazione al concorso si deve considerare non al momento in cui il concorso è espletato, ma al momento in cui è indetto. E siccome dobbiamo per legge espletare il primo concorso nel 1965, questi 300 se vogliono partecipare al concorso devono avere il requisito dell'età al momento in cui il concorso è bandito. Perciò, le preoccupazioni dell'onorevole

Pitzalis possono essere attenuate. Io sono pronto ad accettare un ordine del giorno che eviti il rinvio della legge al Senato, tenendo presente che coloro che sono assunti abbiano una età tale che possono partecipare al concorso.

PRESIDENTE. Il comma aggiuntivo dello onorevole Pitzalis dice: « Per il personale assunto ai sensi del primo comma del presente articolo che partecipa ai concorsi al posto di custode o guardia notturna nella carriera ausiliaria delle soprintendenze alle antichità e belle arti, che verranno banditi entro il 31 dicembre 1967, si prescinde dal limite massimo di età fissato dalle vigenti disposizioni ».

Lo pongo in votazione. (Non è approvato).

Metto in votazione l'articolo 5 nel testo del disegno di legge:

ART. 5.

Nella prima applicazione della presente legge e fino all'espletamento del primo concorso il Ministero della pubblica istruzione ha facoltà di assumere temporaneamente personale nei limiti di 300 unità.

Al detto personale, compete, per le giornate di effettivo servizio, il trattamento economico iniziale e quello previdenziale previsti per gli impiegati non di ruolo di IV categoria. Allo stesso, qualora sia utilizzato per il servizio di guardia notturna, spetta la indennità relativa, prevista dall'ultimo comma dell'articolo 21 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264.

Con proprio decreto il iMnistro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, stabilirà i criteri di assunzione.

(E approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo del disegno di legge:

ART. 6.

All'onere per l'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1965, valutato in lire 200 milioni, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Do lettura della tabella unica:

Tabella unica

Carriera del personale ausiliario delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

| Coeffi- ciente | QUALIFICA | Organico | | |
|-------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | al 1-7-1965 | al 1-1-1966 | al 1-1-1967 |
| 180 173 163 | Custodi capi | 23 100 480 | 34 130 640 | 45 160 800 |
| 153 | Custodi e guardie notturne | 1.747 | 2.296 | 2.845 |
| | TOTALE | 2.350 | 3.100 | 3.850 |

Poiché non vi sono osservazioni o proposte di emendamenti, la pongo in votazione.

(È approvata).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 1º dicembre 1956, n. 1399, sul riordinamento delle carriere dell'Istituto centrale di statistica (2297).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge concernente modifiche alla legge 1º dicembre 1956, n. 1399, sul riordinamento delle carriere dell'Istituto centrale di statistica.

Il relatore onorevole Colleselli ha facoltà di svolgere la relazione.

COLLESELLI, *Relatore*. Vorrei dare una informazione sia pure sommaria sulla situazione giuridica ed economica del personale ISTAT.

Comincerò dall'istituzione dell'I.S.T.A.T. e dalla sua strutturazione. La fondazione dell'Istituto centrale di statistica risale all'anno 1926 con la legge 9 luglio 1926, n. 112, modificata con il regio decreto legislativo 27 maggio 1929, n. 1285, convertito in legge 21 dicembre 1929, n. 2238.

Con tali disposizioni legislative si riordinavano i servizi statistici nazionali fino allora divisi nei vari ministeri, riunendoli in un unico organismo di Stato che allo articolo 1 della legge istitutiva veniva definito come segue: L'istituto centrale, che ha personalità giuridica e gestione autonoma, è istituto di Stato a tutti gli effetti; esso è posto alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio.

Nel regio decreto legge 27 maggio 1929, n. 1285, la frase *a tutti gli effetti* veniva tolta. I compiti dell'istituto venivano precisati all'articolo 2 della legge del 19226 e del decreto del 1929. All'istituto veniva data una strutturazione attualmente ancora in vigore, che prevede i seguenti organi:

- a) Presidente nominato con decreto del Capo dello Stato (articolo 4 del decreto legislativo del 1929.
- b) Consiglio superiore di statistica, composto dal presidente dell'istituto e da 14 membri nominati con decreto del Capo dello Stato (articolo 5 del decreto legislativo del 1929);
- c) Comitato amministrativo che ha funzioni deliberative in materia di provvedimenti relativi al personale e di amministrazione dei fondi assegnati all'ISTAT (articolo 7 del decreto legislativo del 1929);
- d) Comitato tecnico che ha funzioni in materie tecniche e di commissione di studi (articolo 9 del decreto legislativo del 1929);
- e) Commissione consultiva per il personale, competente in materia di promozioni.

La legge del 1929 prevedeva soltanto due ruoli di personale: un ruolo ordinario e un ruolo transitorio. Del ruolo ordinario facevano parte le categorie con riferimento a quello dello Stato. Il ruolo transitorio aveva un modesto gruppo di impiegati con un rapporto giuridico di dipendenti statali anziché un rapporto diretto con l'I.S.T.A.T. Manca di fatto la carriera intermedia, che è una degli stru-

menti per sistemare questo istituto, che ha assunto un importanza rilevantissima.

Per quanto riguarda la carriera, fino ad ora i dipendenti dell'Istituto di statistica sono legati da un rapporto di impiego quinquenna-le, rinnovabile per dieci anni; ma manca un rapporto permanente. Da ciò deriva una situazione assolutamente inaccettabile, per quanto riguarda le promozioni e gli scatti di carriera. Un solo riconoscimento è venuto a questi dipendenti per analogia con gli impiegati dello Stato: la concessione delle riduzioni ferroviarie e della possibilità di effettuare cessioni sullo stipendio; ma evidentemente si tratta ancora di riconoscimenti di scarso rilievo.

Oggi, una vera e propria carriera di concetto per queste assunzioni a contratto non esiste; e così la mancanza di equiparazione agli impiegati dello Stato non consenta ai dipendenti dell'ISTAT di beneficiare delle possibilità concesse ai dipendenti di ruolo della amministrazione statale fino alle cose minime – ma sempre importanti – come la partecipazione, ad esempio, ad una società cooperativa edilizia. Dirò che rilievi e lamentele vengono alla unanimità da tutti i comitati intersindacali.

Per quanto riguarda il personale di tutti i livelli e delle varie sezioni dell'Istituto complessivamente oltre 2000 dipendenti - debbo dichiarare che essi provengono da varie carriere. Per la statistica sanitaria, ad esempio, vi sono medici, mentre per le statistiche economiche laureati in economia. Inutile ricordare che l'elaborazione statistica ha assunto un'importanza notevole ed un notevole valore anche agli effetti degli scambi internazionali; per contro, lo stato giuridico attuale dei collaboratori impegnati in questo importante ramo non può soddisfare, né garantire quel minimo di tranquillità cui questi dipendenti, altamente qualificati, hanno il diritto di aspirare.

Né ad attenuare questo stato di cose è servita l'introduzione nell'ISTAT nella carriera di concetto con la legge 1º dicembre 1956 n. 1399; né è servita la modifica del sistema di promozione avvenuta nel luglio del 1963 sulla base delle norme in vigore per i dipendenti civili dello Stato. Basti pensare che con le nuove disposizioni, avendo previsto allora adeguate norme transitorie necessarie per il passaggio dal nuovo al vecchio ordinamento, oggi si hanno situazioni abnormi nello sviluppo di carriera, come, ad esempio, consiglieri di seconda classe con ben 8 anni e mezzo di anzianità nella carriera direttiva;

mentre i colleghi dello Stato dopo solo 3 anni pervengono, a ruolo aperto, alla qualifica di consiglieri di prima classe.

Il trattamento di quiescenza, benché sotto certi aspetti fosse stato finora più favorevole di quello in vigore per il dipendente statale, per quanto concerne l'indennità di buona uscita presenta una situazione del tutto precaria, nel senso che la quiescenza del dipendente dello ISTAT si basa esclusivamente su di un sistema assicurativo contratto con l'INA, che non permette all'interessato di abbandonare il servizio primo del 65° anno di età.

Ora, a parte la svalutazione del capitale assicurato, mi risulta che dopo 30 anni di servizio, molti dipendenti dell'ISTAT sono collocati in pensione con 25-30 mila lire mensili. È poco, data la natura dell'impiego e delle prestazioni offerte dall'impiegato.

Vorrei, pertanto, proporre, al fine di uno studio sereno e meditato della situazione del personale dell'ISTAT e di preparare le eventuali idonee soluzioni legislative, di rinviare la discussione del disegno di legge o di nominare un comitato ristretto che presenti una conclusione alla Commissione.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore onorevole Colleselli. L'onorevole relatore considera il testo meritevole di un approfondimento e di una integrazione per un opportuno riordinamento organico. Penso che il Governo sia dello stesso parere.

GASPARI, Sottosegretario di Stato per le poste e telecomunicazioni. Mi riservo di esprimere il mio parere, quando sarà stato elaborato il nuovo testo della Commissione.

PRESIDENTE. Possiamo senz'altro passare alla costituzione di un comitato ristretto al quale viene dato mandato di preparare questo testo. Il comitato sarà composto dai deputati: Colleselli, Belci, Bressani, Nannuzzi, Scotoni, Jacometti, Almirante.

Se non vi sono osservazioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Mattarelli ed altri: Modificazione dell'articolo 26 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304, sul riordinamento dei ruoli del personale del Ministero della agricoltura e delle foreste (478).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Mattarelli Gino, Tantalo,

Pucci Ernesto, Zugno, Prearo, Belci, Mengozzi, Armani, Rampa, Bartole, Colleselli, Bressani, Toros, Tozzi Condivi, Agosta, concernente modificazione dell'articolo 26 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304, sul riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Dobbiamo rinviare l'esame di questa proposta di legge perché il Ministro dell'agricoltura Ferrari Aggradi, oggi impegnato al Senato, ha espresso il desiderio di essere presente alla discussione. La discussione della proposta di legge viene, quindi, rinviata.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge:

Ampliamento dell'organico del personale della carriera ausiliaria delle Soprintendenze alle antichità e belle arti. (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato). (2468).

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Accreman, Almirante, Armato, Ballardini, Baroni, Belci, Bressan, Caprara, Carcaterra, Castelli. Cavallari Nerino, Dell'Andro, D'Onofrio, Franchi, Gullo, Iacometti, Laconi, Lizzero, Martuscelli, Nannuzzi, Nucci, Piccoli, Pigni, Rosati, Scotoni.

La seduta termina alle 11.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO

DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. Antonio Maccanico

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI